



**GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

Oggetto: illeciti internazionali commessi dallo stato italiano contro la Repubblica di Venezia, contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV).

RIGETTO DI NOTIFICA del provvedimento "decreto che dispone il giudizio datato 05.03.2014 relativo al procedimento penale nr.4967/12 RG GIP (o nr.467/12 GIP - numero cronologico 5220 u.n.e.p. ?) emesso da Tribunale di Treviso, ufficio del g.i.p. avente sede in via Verdi 18, 31100 Treviso - Veneto e a firma di G.u.p. Angelo Mascolo e ufficiale giudiziario Fortunata Cirella"

tribunale straniero italiano a Treviso a mezzo [tribunale.treviso@giustizia.it](mailto:tribunale.treviso@giustizia.it)  
(☎0422-418351)

International Criminal Court Maanweg 174, 2516 AB Den Haag  
Netherlands (☎ 0031 70 515 85 55)

International Court of Justice Peace Palace  
Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague – Netherlands (☎ 0031 70 364 99 28)

O.N.U. Human Rights Committee  
Petitions Team - Office of the High Commissioner for Human Rights  
United Nations Office at Geneva,  
1211 Geneva 10, Switzerland (☎ 0041 22 917 9022)

ICRC  
International Committee of the Red Cross  
19 Avenue de la paix CH 1202 Geneva (☎ 0041 22 733 20 57)

WSM

Venetia, lunedì 2 giugno 2014

Il Presidente del MLNV e del Governo Provvisorio

*Sergio Bortotto*



**GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**  
ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

Oggi 2 giugno 2014, il/la sottoscritto/a Sergio della Famiglia Bortotto nato/a il 15 luglio 1961 nel Distretto (Municipalità) di Vicenza della Contea (provincia) di Vicenza - Repubblica Veneta, abitante in vicolo don G. Bagaglio nr.21, in località Villorba Villorba (Treviso) - Repubblica Veneta in qualità di Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e di Presidente del Governo Veneto Provvisorio istituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.

**PRESO ATTO**

del provvedimento "decreto che dispone il giudizio datato 05.03.2014 relativo al procedimento penale nr.4967/12 RG GIP o nr.467/12 GIP numero cronologico 5220 emesso da Tribunale di Treviso, ufficio del g.i.p. e u.n.e.p. avente indicativamente sede in via Verdi 18, 31100 Treviso - Veneto e a firma di G.u.p. Angelo Mascolo e ufficiale giudiziario Fortunata Cirella"

**CONSIDERATO**

che in data 15 maggio 2014 il sottoscritto Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio ha reso noto a pubblica menzione di aver notificato allo stato straniero italiano, anche a mezzo pubblicazione sull'ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio, il sottoindicato atto di RIGETTO DI NOTIFICA a nome e per conto di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto.

Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), dando seguito all'adempimento dei propri doveri nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell'alveo delle norme del diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità, per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 paragrafo 3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, soggetto di diritto internazionale qualificato dalla legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e legittimato ad agire in nome dell'intero Popolo Veneto

**VISTE E CONDIVISE**

le Dichiarazioni di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta rese liberamente, con coscienza e volontà dai membri del Direttivo del MLNV e dalle Persone che manifestamente attraverso di esse

hanno esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesse;

si sono riconosciute Venete per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un





## GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d'origine;

si riconoscono di Nazionalità Veneta quale espressione dell'identità del Popolo Veneto di cui sentono e dichiarano di far parte;

riconoscono come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;

hanno esercitato il diritto e potere di essere rappresentate e governate da questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, quale unica autorità nazionale da loro legalmente riconosciuta sui territori occupati della Serenissima Repubblica Veneta, attribuendone valore e forza legale derivante dal mutuo consenso e per i soli fini per il quale è stato costituito;

### RICHIAMATI

la "Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto" di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

l'Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

la denuncia contro gli inquirenti italiani inviata al Segretario Generale ONU, all'Assemblea Generale ONU, alla Corte Costituzionale italiana, al Comando Generale Arma dei carabinieri in data 7 dicembre 2012 (che via e-mail si allega in copia di nr.13 pagine)

la denuncia alla INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, all'INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE PEACE PALACE, all' O.N.U. Human Rights Committee Petitions Team e all' ICRC International Committee of the Red Cross, del 16 aprile 2014, (che via e-mail si allega in copia di nr. 15 pagine);

### DIMOSTRATO

che il sistema commerciale globale è basato sul sistema UCC, ovvero lo Uniform Commercial Code (UCC), il registro dei regolamenti che disciplina le modalità a cui il commercio internazionale



**GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

deve attenersi;

che lo stato straniero italiano risulta registrato alla Securities and Exchange Commission (SEC) dall'anno 1934 come Corporation di diritto privato e che quindi è a tutti gli effetti una Private Company;

che come tale lo stato straniero italiano non è una Repubblica libera e sovrana;

che lo stato straniero italiano, in quanto Corporation di diritto privato – Private Company, pretende di possedere il diritto di proprietà delle persone sin dal momento della loro nascita riducendole di fatto in condizione di asservimento e schiavitù;

che anche il governo dello stato straniero occupante italiano registrato alla SEC, è un Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation), che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;

**E CHE PER L'EFFETTO**

contestazioni, debiti e crediti, atti giudiziari, accuse in generale o altre richieste – sono di fatto orientati dalle norme del commercio, poiché i governi sono società corporative private – corporations che devono attenersi alle regole del diritto commerciale;

**PRESO ANCHE ATTO**

che il One People's Public Trust (OPPT) ha depositato presso l'UCC dei documenti con i quali si sostiene e si dimostra come tutte le corporations – società corporative private, in maniera consapevole, volontaria e intenzionale, hanno commesso frode, tradimento e messa in schiavitù col possedere, operare e favorire sistemi monetari privati e sistemi operativi di schiavitù usati contro le persone a loro insaputa, senza specifico consenso e senza consenso intenzionale ("schiavizzazione sistematica dei cittadini, senza il loro consenso consapevole, volontario ed intenzionale");

che tali documenti, anche in quanto depositati all'UCC entro i termini, hanno dato la possibilità di replica alle suddette corporazioni;

che, tuttavia, pur con il deposito dei suddetti documenti all'UCC nei termini, è mancata la confutazione delle ragioni addotte dall'OPPT entro i previsti termini di scadenza e, per l'effetto, le stesse ragioni addotte e gli stessi documenti UCC sono diventati subito operativi e sono assurti a legge;



**GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

che, pertanto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi, non avendo confutato alcuna delle accuse contenute nei documenti, dovranno attenersi di conseguenza alle nuove disposizioni dell'UCC che precludono alle stesse corporazioni ogni atto, contratto o provvedimento che, pur se stipulati e/o posti in essere, non sono produttivi di alcun risultato né di alcun effetto giuridico e quindi sono nulli "de facto", ovvero tamquam non esset;

che per tali motivi l'OPPT nel chiedere giustizia per i suddetti reati di frode, tradimento e messa in schiavitù, ha scelto di pignorare e dismettere tutte le corporations, le banche e i governi responsabili, di confiscarne infrastrutture ed assets, tra cui tutto l'oro e l'argento di proprietà del sistema bancario, e di riconsegnarli in mano all'Unico Popolo (One People);

che, per l'effetto, le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell'UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;

che come dall'ordine pubblico UCC 1-103, dalla Legge Universale e dalla Legge di Governo strutturata negli incartamenti OPPT/UCC Rif. WA DC rif. Doc. n. 2012113593, "Le persone che operano per tutte queste ex istituzioni, sia in maniera consapevole o inconsapevole, agiscono sotto la propria responsabilità e come entità individuali, non avendo alcuna rete di protezione corporativa.";

**AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI**

al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;

al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;

al principio naturale per cui l'esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;

al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;



**GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;

alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;

al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);

al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;

al principio di uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell'Assemblea Generale dell'O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;

ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)

**ACCERTATO**

che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell'esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;

che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti **INESISTENTE**, ovvero tamquam non esset;

che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l'illiceità e l'illegalità della permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, "col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d'Italia";





**GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

**NELLO SPECIFICO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO**

tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporations", affinché le stesse possano essere condizionatamente accettate, sono tenuti a fornire:

la prova documentata e certificata che la firma a quell'epoca era la firma di un soggetto autorizzato a prendere quella decisione;

la prova documentata che l'intimante sia il detentore del debito iniziale (copia originale);

la prova documentata che questo debito e/o importo sia dell'intimante invece che venduto da parti terze, siano esse enti pubblici o privati facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante;

la prova documentata che gli interessi siano calcolati regolarmente invece che il frutto di interessi degli interessi e quindi anatocismo;

le fatture registrate a bilancio che dimostrino l'autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (la semplice dichiarazione viene rigettata);

tutti i documenti contabili che dimostrino l'effettiva perdita da parte di ciascun ente impositore citato in ciascuna dei documenti a pretesa indirizzati ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto;

il contratto tra il soggetto intimante e il detentore originario del debito per il recupero del presunto debito;

la prova documentata che esista in circolazione denaro/moneta legittimo, ossia dotato di contro valore, sostenuta da qualcosa di valore reale con cui eventualmente pagare il presunto debito, insieme alla specifica di qual è l'unità di misura che si dovrà adottare;

il nome e cognome di chi richiede tale cifra e la sua esistenza; viene rigettato quando presentata da un suo rappresentate, delegato o incaricato;

tutta la documentazione che attesta l'ammontare dei benefici e/o agi del soggetto intimante ed





**GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

esigente e dei curatori della pratica;

la prova documentata del danno avvenuto, dato che prima della firma, tale presunto debito era inesistente;

la prova documentata di un contratto regolarmente firmato dal ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiarati di far parte del Popolo Veneto e da chi intima ed esige la riscossione di natura economica e/o fiscale ovvero:

massima trasparenza da entrambe le parti / nessuna delle parti può pretendere ed esigere che il contratto produca effetti non espressamente dichiarati al momento della sua stipula;

corrispettivo offerto da entrambe le parti (essendo questo il tema dello scambio) / deve essere una somma di denaro per un oggetto di valore; entrambe le parti concordano sul fatto che la loro considerazione vale il corrispettivo dell'altra parte;

termini e condizioni legittimi / per qualsiasi tipo di contratto, per cui entrambe le parti sono d'accordo;

firme "umide" di entrambe le parti / ovvero firma autografa e a penna;

la prova documentata dell'esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano invece che persona, persona fisica, persona giuridica, cittadino, contribuente etc... obblighi ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiarati di far parte del Popolo Veneto, ad assolvere all'intimazione di pagamento del presunto debito;

la prova documentata dell'esistenza di una legge e/o contratto che riporti il nome in uso ad ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiarati di far parte del Popolo Veneto e che l'obbligherebbe ad assolvere all'intimazione di pagamento del presunto debito;

la prova documentata dell'esistenza che l'entità comunemente denominata "stato italiano" sia inoppugnabilmente un soggetto giuridico di diritto pubblico, dotata di propria piena e completa sovranità su tutte le proprie emanazioni;

la prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiarati di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l'entità correntemente identificata con il nome di "stato italiano" e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;





**GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

di tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, il calcolo delle spese, il calcolo dei compensi e il totale;

la prova documentata che gli agenti, i rappresentanti, i funzionari, gli organi e qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporations" siano ancora legalmente e legittimamente operanti visto e considerato che le diverse corporazioni quali Banche e Governi dovranno in particolare attenersi alle seguenti nuove disposizioni dell'UCC: CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA – RIF. DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. n. 2012127914 del 28 novembre 2012, CANCELLAZIONE DELLE BANCHE SULLA CARTA – RIF. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. n. 2012114776 del 24 ottobre 2012;

**PRESO ATTO**

che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all'illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

**CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'**

tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d'autorità e d'imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiararsi di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.

che possono essere considerati validi solo i documenti originali con le firme in calce e non le fotocopie o copie conformi;

che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti



**GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d'autorità e d'imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;

che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d'autorità e d'imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all'ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP)

**ATTESTA E CERTIFICA**

che ogni Persona che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l'effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiararsi di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all'anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

**PER QUESTI MOTIVI SI RIGETTA**

pagina 10 di 13





## GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

ogni notifica di qualunque atto giuridico, sia pubblico che privato, recettizio e non, normativo e precettivo, discrezionale, dovuto e/o ritenuto necessario, nonché la notifica di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e quella degli stessi negozi giuridici di diritto privato e nel caso specifico il "decreto che dispone il giudizio datato 05.03.2014 relativo al procedimento penale nr.4967/12 RG GIP o nr.467/12 GIP numero cronologico 5220 emesso da Tribunale di Treviso, ufficio del g.i.p. e u.n.e.p. avente sede in via Verdi 18, 31100 Treviso - Veneto e a firma di G.u.p. Angelo Mascolo e ufficiale giudiziario Fortunata Cirella"

### SI VIETA IL TRATTAMENTO DEI DATI

di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto per la quale deve intendersi negato il consenso all'utilizzo del nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporation" e se ne chiede l'immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

### AVVISA e NOTIFICA

agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporations" dell'attuale situazione;

### E' FATTO LORO DIVIETO

in ragione dell'attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto.

Il persistere e/o proseguire nell'attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, verranno attribuite specifiche responsabilità personali anche in ordine alle eventuali seguenti violazioni:

pubblica intimidazione;  
spergiuro;  
frode;





## GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

falsità materiale;  
falsità ideologica;  
uso di atti falsi;  
molestie o disturbo alle persone;

la manifesta volontà di porre in essere una condotta criminale, caratterizzata dall'arrecare consapevolmente l'altrui danno agendo in tale contesto organizzativo il cui vincolo associativo qualifica il personale concorso come destinato a perdurare nel tempo con la tipicità del reato permanente e le conseguenze da esso derivante;

aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, rapine, minacce ed estorsioni aggravate da usura, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.

aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;

aver indotto al suicidio numerose Persone, in specie di Nazionalità Veneta, nel solo anno in corso, mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette;

aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l'integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta;

per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione, saccheggio e strage nel territorio della Nazione Veneta.

La responsabilità dell'esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno di essi nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di Euro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione e che renderanno inevitabile anche l'applicazione della DICHIARAZIONE E ORDINE Rif. UCC Doc. n. 2012096074 del 9 settembre 2012 debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC





**GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA**

ART.96.3 DEL PRIMO PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 1977

2012114586 e dal TRUE BILL UCC.

**E' FATTO OBBLIGO**

agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporations"

di garantire comunque, senza alcun onore, tutti quei servizi pubblici essenziali nelle more del ripristino di sovranità del Popolo Veneto e delle Sue Istituzioni;

di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto;

**APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' COLLETTIVA.**

Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.

Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all'intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell'illecito;

Per l'effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

Anche la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE di questo Governo Veneto Provvisorio ha valore di notificazione.

WSM

Venetia, lunedì 2 giugno 2014

Il Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio  
Sergio Bortotto



